COMUNE DI MASSANZAGO

PROVINCIA DI PADOVA

COPIA

Prot. n. _____
Del _____

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 22

OGGETTO:

MODIFICA AL REGOLAMENTO COMUNALE PER L'APPLICAZIONE DEL CANONE PATRIMONIALE DI CONCESSIONE, AUTORIZZAZIONE O ESPOSIZONE PUBBLICITARIA

L'anno **duemilaventicinque** addì **venti** del mese di **maggio** alle ore **19:00**, nella sala destinata alle adunanze, previa convocazione con avvisi scritti si è riunito il Consiglio Comunale in sessione Straordinaria seduta Pubblica di Prima convocazione.

Sono presenti i Signori:

SCHIAVON SABRINA	Presente
SCATTOLIN STEFANO	Presente
CAMPELLO FRANCO	Presente
BERTATO SABINA	Presente
PEDRON ILARIA	Presente
FURLAN RACHELE	Presente
MANDURINO DOMENICO	Presente
MASIERO GLORIA	Presente
STEVANATO GIULIA	Presente
GALLO ALFIO	Assente
REBESCHINI DAVIDE	Presente
GIOLO CATIA	Presente
CHIGGIATO SANTE	Presente

Partecipa alla seduta il Sig. Peraro Paola in qualità di Segretario Comunale.
La Sig.ra SCHIAVON SABRINA nella sua qualità di Sindaco, assume la presidenza e, riconosciuta legale l' adunanza, dichiara aperta la seduta.

Scrutatori Sigg.:
PEDRON ILARIA
MASIERO GLORIA
REBESCHINI DAVIDE

Viene sottoposta al Consiglio Comunale la seguente proposta di deliberazione.

IL CONSIGLIO COMUNALE

RICHIAMATE le Deliberazioni di Consiglio Comunale:
- n. 61 del 29/10/2024 ad oggetto "Approvazione Documento Unico di Programmazione 2025-2027 (D.U.P.)";
- n. 75 del 17/12/2024 ad oggetto "Nota di aggiornamento al Documento Unico di Programmazione 2025-2027";
- n. 79 del 17/12/2024 ad oggetto "Approvazione bilancio di previsione 2025-2027";

RICHIAMATA la Deliberazione di Giunta Comunale n. 129 del 30/12/2024, immediatamente eseguibile con la quale è stato deliberato il P.E.G. per l'anno 2025-2027;

PREMESSO CHE:
- l'articolo 52 del D.Lgs 446/97, confermato dal comma 6 dell'articolo 14 - del D.Lgs 23/2011, conferisce ai comuni la potestà regolamentare in materia di tributi ed altre entrate dell'ente locale disponendo che *"... i Comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti*";
- per effetto delle disposizioni contenute nella legge n. 160 del 27 dicembre 2019, articolo 1 commi da 816 a 836: *A decorrere dal 2021 il canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria, ai fini di cui al presente comma e ai commi da 817 a 836, denominato «canone», è istituito dai comuni, dalle province e dalle città metropolitane, di seguito denominati «enti», e sostituisce: la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, l'imposta comunale sulla pubblicità e il diritto sulle pubbliche affissioni, il canone per l'installazione dei mezzi pubblicitari e il canone di cui all'articolo 27, commi 7 e 8, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, limitatamente alle strade di pertinenza dei comuni e delle province. Il canone è comunque comprensivo di qualunque canone ricognitorio o concessorio previsto da norme di legge e dai regolamenti comunali e provinciali, fatti salvi quelli connessi a prestazioni di servizi"*;
- ai sensi del comma 847 del medesimo articolo 1: "*Sono abrogati i capi I e II del decreto legislativo n. 507 del 1993, gli articoli 62 e 63 del decreto legislativo n. 446 del 1997 e ogni altra disposizione in contrasto con le presenti norme. Restano ferme le disposizioni inerenti alla pubblicità in ambito ferroviario e quelle che disciplinano la propaganda elettorale. Il capo II del decreto legislativo n. 507 del 1993 rimane come riferimento per la determinazione della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche appartenenti alle regioni di cui agli articoli 5 della legge 16 maggio 1970, n. 281, e 8 del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68"*;

VISTA la disposizione del comma 821 dell'articolo 1 della Legge n. 160/2019 che, nella parte relativa alla potestà regolamentare in materia di Canone unico patrimoniale prevede: *"Il canone è disciplinato dagli enti, con regolamento da adottare dal consiglio comunale o provinciale, ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, in cui devono essere indicati:*
- *a) le procedure per il rilascio delle concessioni per l'occupazione di suolo pubblico e delle autorizzazioni all'installazione degli impianti pubblicitari;*
- *b) l'individuazione delle tipologie di impianti pubblicitari autorizzabili e di quelli vietati nell'ambito comunale, nonché il numero massimo degli impianti autorizzabili per ciascuna tipologia o la relativa superficie;*

c) i criteri per la predisposizione del piano generale degli impianti pubblicitari, obbligatorio solo per i comuni superiori ai 20.000 abitanti, ovvero il richiamo al piano medesimo, se già adottato dal comune;

d) *la superficie degli impianti destinati dal comune al servizio delle pubbliche affissioni;*

e) la disciplina delle modalità di dichiarazione per particolari fattispecie;

f) le ulteriori esenzioni o riduzioni rispetto a quelle disciplinate dai commi da 816 a 847;

g) per le occupazioni e la diffusione di messaggi pubblicitari realizzate abusivamente, la previsione di un'indennità pari al canone maggiorato fino al 50 per cento, considerando permanenti le occupazioni e la diffusione di messaggi pubblicitari realizzate con impianti o manufatti di carattere stabile e presumendo come temporanee le occupazioni e la diffusione di messaggi pubblicitari effettuate dal trentesimo giorno antecedente la data del verbale di accertamento, redatto da competente pubblico ufficiale;

h) le sanzioni amministrative pecuniarie di importo non inferiore all'ammontare del canone o dell'indennità di cui alla lettera g) del presente comma, ne' superiore al doppio dello stesso, ferme restando quelle stabilite degli articoli 20, commi 4 e 5, e 23 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285";

RICHIAMATO il "Regolamento comunale per l'applicazione del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria" approvato con deliberazione di Consiglio comunale n. 41 del 29.12.2020 (art. 1, commi 816-836, Legge n. 160/2019);

CONSIDERATO CHE a seguito approvazione del Regolamento sopracitato, nella fase operativa di gestione, sono state riscontrate delle criticità nell'applicazione di alcune disposizioni regolamentari, in relazione alle quali necessitano alcuni chiarimenti e integrazioni;

RAVVISATA pertanto la necessità, per quanto sopra motivato, di procedere ad un aggiornamento del succitato "Regolamento comunale per l'applicazione del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria";

VISTA la proposta di Regolamento, predisposta dagli Uffici (Allegato A), e ritenutala meritevole di approvazione;

DATO ATTO che le modifiche apportate al "Regolamento comunale per l'applicazione del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria" sono state sottoposte a prima Commissione Consigliare permanente nella seduta del 13.05.2025, con valutazione favorevole;

PRESO ATTO che non vengono prese in considerazione modifiche tariffarie, che rimangono inalterate rispetto a quelle approvate in sede di bilancio;

ACQUISITI i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile, dei responsabili di settore per quanto di competenza, e contabile ai sensi dell'art. 49 del T.U. - D.Lgs. n. 267/2000 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTA la Legge 18.03.1968 n. 337 e ss.mm.ii.;

VISTO l'art. 3 della Legge 241/90

VISTO l'art. 42, comma 4, del T.U. e l'art. 175 del D.Lgs. n. 267/2000;

VISTO lo Statuto Comunale;

DELIBERA

- che le premesse sono parti integranti e sostanziali del presente dispositivo;

- di approvare l'allegato "Regolamento comunale per l'applicazione del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria" (Allegato A), che forma parte integrale del presente atto;

- di dare atto che il presente provvedimento deve essere pubblicato nel sito internet del Comune nella sezione "Amministrazione Trasparente" ai sensi dell'art. 29 del D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33;

- di dichiarare, con separata votazione, la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del T.U. – D.Lgs. 267/2000 e successive modifiche ed integrazioni.

****

Discussione

Il Sindaco introduce l'argomento e presenta la proposta di deliberazione.

>>Si riporta di seguito la relazione così come trascritta dalla registrazione.<<

*"**Sindaco:** il secondo punto all'ordine del giorno è: "Modifica Regolamento comunale per l'applicazione del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria".*
Riguarda appunto la modifica che andiamo a fare al Regolamento, che è quello del canone unico, che comprende l'occupazione del suolo e della pubblicità. È nata più che altro da un'esigenza, da una richiesta che è stata fatta dall'ETRA, che voleva in qualche modo avere un uso gratuito qualora si andasse a occupare il suolo del nostro Comune se dovevano essere fatti degli interventi sia da parte di ETRA stessa, ma anche delle ditte in subappalto.
La responsabile dell'Ufficio Tributi quindi si è confrontata anche con i Comuni che fanno parte della Federazione, alcuni di loro hanno già provveduto a modificare quello che è il Regolamento e quindi di conseguenza è stato preso in carico il Regolamento stesso facendo delle modifiche o anche delle integrazioni, che io adesso vado a leggere.
La prima approvazione del Regolamento canone unico è avvenuta in data 29/12/2020, a seguito della modifica della normativa, la quale ha previsto che dal 2021 la pubblicità e l'occupazione del suolo diventassero un'imposta unica con un unico Regolamento, anche se al suo interno restano comunque separate.
A seguito delle richieste pervenute da ETRA S.p.A. e per uniformarci ai Regolamenti anche di altri Comuni appartenenti alla Federazione, primo fra tutti il Comune di San Giorgio delle Pertiche, che proprio di recente ha modificato il suo Regolamento, è stato rivisto l'intero Regolamento e sono state apportate le seguenti modifiche principali.

- *All'articolo 2 al punto 4 è stato aggiunto che il canone di occupazione suolo si applica anche su strade provinciali, statali e regionali che passano all'interno del nostro centro abitato.*

- *All'articolo 8.2 è stato aggiunto che le domande di occupazione suolo devono essere presentate almeno 30 giorni prima dell'inizio dell'occupazione, salvo in caso di urgenza, questo per dare modo agli uffici di espletare al meglio tutte le verifiche.*
- *L'articolo 12.1 lettera e) ed anche l'articolo 19.5, il rilascio o rinnovo della concessione o autorizzazione subordinato alla verifica della regolarità del pagamento dei tributi locali. Questa è una possibilità introdotta dal decreto legislativo n. 34 del 2019 per incentivare la regolarizzazione delle posizioni tributarie.*
- *L'articolo 12.4, il rilascio della concessione o autorizzazione avviene solo dopo il pagamento del relativo canone.*
- *L'articolo 23.5, viene aggiunta la descrizione passi carrabili.*
- *L'articolo 23 punto 9 e punto 10, arrotondati importi per semplificare i calcoli, l'incidenza media sulla concessione al massimo di qualche euro.*
- *L'articolo 25.1, eliminate alcune voci sulla tabella di tipologie che risultavano essere doppie.*
- *L'articolo 26.1 lettera k), l), m), aggiunta maggiorazione del canone nel caso in cui oltre all'occupazione si fornisca energia elettrica, acqua potabile, servizi di sorveglianza, pubblicità.*
- *L'articolo 27, quello che più ci interessa, è l'articolo lettere a) e b), messo per esteso l'articolo della legge, cioè l'articolo 27.1 lettera l), m), n), o), aggiunta esenzione per occupazione a passi carrabili pedonali, tabella orari servizi pubblici, orologi pubblico utilità purché non contengano pubblicità, rampe simili per portatori di handicap, pubblicità relativa ai giornali su vetrine o porte di edicole.*
- *L'articolo 27.1, la lettera cc), aggiunta esenzione per occupazioni temporanee da parte di gestore Servizio Idrico Integrato, per noi ETRA, e dai propri appaltatori per manutenzioni condotti esistenti o nuovi tratti di rete.*
- *L'articolo 27.1, lettera hh) e lettera ii) sono state eliminate perché doppie.*
- *L'articolo 28.4, per le occupazioni annuali che iniziano nel corso dell'anno si calcola l'occupazione per mese e non per l'intero anno.*
- *Nell'articolo 33.4 maggiorato di 1,5 quello che è il tasso legale per omessi versamenti del canone per uniformarsi a Regolamenti altri Comuni.*

Queste sono le modifiche che sono state apportate al Regolamento comunale per l'applicazione del canone patrimoniale e quindi per essere uniformate a quelle che sono le esigenze richieste.
Se ci sono osservazioni, l'avevamo trattato anche in Commissione e quindi non c'erano state discussioni in merito, quindi procederei all'approvazione e poi all'immediata eseguibilità".

Terminata la relazione e non avendo alcun Consigliere chiesto di intervenire, il Sindaco pone in votazione la proposta di deliberazione.

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTA la proposta di deliberazione di cui sopra;

VISTI i pareri tecnico e contabile formulati dai Responsabili dei Servizi interessati ai sensi dell'art. 49 e 147 bis del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

DATO ATTO che, in ordine alla presente proposta di deliberazione, il Segretario Generale non ha sollevato alcun rilievo in ordine alla conformità alle leggi, allo statuto e ai regolamenti, ai sensi dell'art. 97, comma 2° del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

UDITA la relazione del Sindaco;

CON voti favorevoli n. 12, contrari n.////, espressi per alzata di mano da n. 12 Consiglieri votanti su n. 12 Consiglieri presenti, nessun astenuto

DELIBERA

Di approvare integralmente la proposta di deliberazione così come formulata..

Successivamente, con separata votazione

DELIBERA

Altresì, di dichiarare con voti favorevoli n. 12, contrari n.////, espressi per alzata di mano da n. 12 Consiglieri votanti su n. 12 Consiglieri presenti, nessun astenuto, il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, 4° comma, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' TECNICA

Visto: si esprime parere Favorevole in ordine alla regolarità tecnica della presente proposta di deliberazione.

Massanzago, li 16-05-2025

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Peraro Paola

Firmato

*****

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' CONTABILE

Visto: si esprime parere Favorevole in ordine alla regolarità contabile della presente proposta di deliberazione.

Massanzago, li 16-05-2025

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
ECONOMICO FINANZIARIO
Peraro Paola

Firmato

*****

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
F.to SCHIAVON SABRINA

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to Peraro Paola

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

Reg. pubbl. n. _____

Certifico io sottoscritto Segretario Generale su conforme dichiarazione del Messo che copia della presente delibera viene affissa all'Albo Pretorio comunale per la pubblicazione di 15 gg. consecutivi dal 12-06-2025 al 26-06-2025

Massanzago, li 12-06-2025

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to Peraro Paola

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Si certifica che la presente deliberazione, pubblicata a norma di legge all'Albo pretorio, senza riportare denunce di illegittimità, è divenuta ESECUTIVA il .

Massanzago, li 08-07-2025

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to Peraro Paola